

Codice A2204A

D.D. 21 novembre 2024, n. 1609

Fondazione Residenza San Giovanni Onlus, con sede nel comune di Castagnole delle Lanze (AT). Approvazione nuovo statuto.



ATTO DD 1609/A2204A/2024

DEL 21/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

OGGETTO: Fondazione Residenza San Giovanni Onlus, con sede nel comune di Castagnole delle Lanze (AT). Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Residenza San Giovanni, con sede nel comune di Castagnole delle Lanze (AT), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 18/11/2024 (prot. 48961 del 18.11.2024), per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 07.11.2024, ha approvato la modifica degli articoli 6, 7 e 13 del vigente statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Cotto in data 07.11.2024, Repertorio n. 15578, registrato a Cuneo il 12.11.2024, al n. 21386 serie 1T.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con approvazione di statuto, con D.G.R. n. 49-30897 del 06.12.1993 ed aveva, da ultimo, ottenuto l'approvazione di modifica statutaria con D.D. n. 141 del 10.05.2016.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche riguardanti esclusivamente il Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mera approvazione di nuovo Statuto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D.P.R. n. 9/1972;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Residenza San Giovanni, con sede nel comune di Castagnole delle Lanze (AT), composto di 18 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto_per_Regione-signed_(1).pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	STATUTO	
	RESIDENZA SAN GIOVANNI ONLUS	
	CAPO I – ORIGINE E SCOPO DELL’ENTE E MEZZI DEI QUALI DISPONE	
	Articolo 1	
	E’ costituita la Fondazione denominata “RESIDENZA SAN GIOVANNI – ONLUS” con sede legale in Castagnole delle Lanze via Dellapiana numero 6.	
	L’uso della locuzione ONLUS è obbligatorio nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico.	
	L’ente, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominato “Ospedale San Giovanni Battista” fondato dal sac. Don Artuffo Giovanni Andrea con atto rogito notaio Diana, si è venuto arricchendo con piccoli lasciti finché la signora Rainero Carolina vedova Ferrero, con testamento segreto 09.06.1919 destinò all’Ente la sua cospicua eredità e venne eretto in Ente Morale con Reale Decreto in data 5 giugno 1921.	
	Con delibera della Giunta Regionale n. 49-30897 in data 6 dicembre 1993 è stata riconosciuta all’Istituto la personalità giuridica di diritto privato.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
	Articolo 2	
	La Fondazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore	

	dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza.	
	La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale,	
	intende provvedere all'assistenza di persone anziane e/o disabili, pre-	
	valentemente o totalmente in condizioni di non autosufficienza, qua-	
	lunque sia la causa della non autosufficienza; relativamente all'atti-	
	vità di beneficenza essa intende operare nei confronti di persone	
	svantaggiate dal punto di vista economico e/o sociale, provvedendo	
	alle loro necessità materiali. Per il perseguimento delle proprie fina-	
	lità istituzionali, la Fondazione potrà intraprendere, a titolo esemplifi-	
	cativo e non esaustivo le seguenti attività:	
	- provvedere al ricovero, cura, mantenimento, nel limite dei propri	
	mezzi, di persone anziane in condizione di svantaggio residenti in via	
	prioritaria nel Comune di Castagnole delle Lanze e comuni limitrofi,	
	ma potendo estendere l'ospitalità anche a persone provenienti da al-	
	tre zone;	
	- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svan-	
	taggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti che svol-	
	gano la loro attività nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di	
	vista economico e sociale;	
	- organizzare reti di solidarietà che si occupino di segnalare le perso-	
	ne in stato di indigenza e di provvedere alla distribuzione di generi di	
	prima necessità;	
	- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situa-	
	zioni di indigenza presenti sul territorio.	
	E' fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse	

	da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.	
	Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	La cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e/o componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.	
	A titolo di esempio, potranno venire realizzate campagne occasionali di sensibilizzazione che prevedano la vendita di oggetti di modico valore.	
	La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.	
	Articolo 3	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dal patrimonio indisponibile, costituito dalla sede della Fondazione sita in Castagnole delle Lanze via Dellapiana 6 censita a catasto al foglio 18 part. 2 sub 10, e relative pertinenze;	
	- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;	
	- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;	
	- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio	

	che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,	
	compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presen-	
	te Statuto;	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione	
	ad incremento del patrimonio;	
	- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;	
	- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti terri-	
	toriali o da altri Enti Pubblici.	
	L'Ente provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie oltre	
	che con i propri mezzi anche:	
	- con rendite del patrimonio;	
	- con le entrate relative alle attività istituzionali e direttamente connes-	
	se;	
	- con ogni altra entrata non destinata ad aumentare il patrimonio;	
	- con gli interessi da eventuali Titoli di Stato posseduti;	
	- con le entrate derivanti da contributi di enti pubblici e privati, con le	
	eventuali erogazioni liberali raccolte e con altre entrate pervenute	
	nell'ambito delle finalità della Fondazione.	
	Articolo 4	
	L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ciascun anno.	
	Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione redige e approva il	
	bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bi-	
	lancio di esercizio consuntivo.	

	Gli eventuali avanzi delle gestioni saranno impiegati per la realizza-	
	zione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente con-	
	nesse.	
	E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im-	
	poste per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per	
	legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria	
	struttura.	
	Articolo 5	
	Le norme relative al funzionamento dell'Ente sono fissate dal regola-	
	mento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
	CAPO II – AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 6	
	La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da cinque membri.	
	Articolo 7	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:	
	- due membri nominati dalla Parrocchia San Pietro in Vincoli e Ma-	
	donna della Neve in Castagnole delle Lanze;	
	- due membri nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale in rappre-	
	sentanza della Caritas;	
	- un membro nominato dal Comune di Castagnole delle Lanze.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro	
	anni e sono rieleggibili.	

	Il Consiglio di Amministrazione elegge in seno il Presidente e il Vice-Presidente.	
	Articolo 8	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente o, in difetto, il consigliere più anziano di nomina, o in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.	
	CAPO III – ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 9	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo su convocazione del Presidente secondo le necessità con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso di urgenza. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per invito dell'autorità governativa, con l'indicazione nell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.	
	Articolo 10	
	Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti.	
	Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il con-	

	testuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funziona-	
	li al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adotta-	
	te con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato moti-	
	vo non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla cari-	
	ca.	
	Articolo 11	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano. Hanno sempre luogo a voti	
	segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di	
	voti la proposta si intende respinta. Per la validità delle adunanze	
	non è computato chi avendo interesse all’argomento oggetto della di-	
	scussione non può prendere parte alla deliberazione.	
	Articolo 12	
	I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, se no-	
	minato, e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando	
	qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne	
	viene fatta menzione. Se il Consiglio di Amministrazione non ha prov-	
	veduto alla nomina del Segretario, il verbale verrà redatto dal più an-	
	ziano dei consiglieri presenti, escluso il Presidente.	
	Articolo 13	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare il Consiglio:	
	- nomina il Presidente della Fondazione;	

	- nomina il Vice-Presidente della Fondazione;	
	- può nominare il Segretario della Fondazione;	
	- approva il bilancio di previsione e consuntivo;	
	- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni	
	nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; delibera le modi-	
	fiche statutarie con la maggioranza dei 3/5 dei suoi membri;	
	- redige ed approva un regolamento che stabilisca le modalità di fun-	
	zionamento della Fondazione;	
	- delibera lo scioglimento della Fondazione con la maggioranza dei	
	4/5 dei suoi membri;	
	- svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla Legge e dal	
	presente Statuto.	
	Il Consiglio può delegare alcuni compiti a singoli Consiglieri o al Pre-	
	sidente.	
	Il Consiglio delibera in generale su tutti gli affari che interessano l'En-	
	te.	
	CAPO IV – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
	DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 14	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:	
	- rappresentare la Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, nonché	
	l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;	
	- prendere, in caso di urgenza tutti i provvedimenti che il caso richie-	

	de, salvo, riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.	
	CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 15	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'attribuzione di poteri e deleghe relative alle operazioni di pagamento e a quanto necessario per la gestione della Fondazione.	
	Articolo 16	
	Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Asti al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.	
	Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.	
	La sede dell'arbitrato sarà la sede della Fondazione.	
	Articolo 17	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.	
	Articolo 18	

[illegible]

Copia conforme all'originale, è composta di n. 11 pagine.